



COMUNE DI NOLI

PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

Piazza Milite Ignoto n°6 -17026 Noli

Tel/Fax 019/7499548

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO DEL
COMUNE DI NOLI**



APPROVATO CON DELIBERA C.C. N°17 DEL 16.03.2006

Regolamento Demanio Marittimo

CAPO I

Titolo primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -	Oggetto -----	p.	4
Art. 2 -	Definizioni -----	p.	5
Art. 3 -	Attribuzione Area Funzionale -----	p.	5
Art. 4 -	Ufficiale Erogante -----	p.	6
Art. 5 -	Stipula atti e contratti-----	p.	6
Art. 6 -	Istruzione e tenuta registri per la gestione del demanio marittimo -----	p.	6

CAPO II

Titolo secondo: CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 7 -	Contenuti dell'atto di concessione -----	p.	7
Art. 8 -	Rilas. di conc. demaniali marittime per nuove strutture turistico – ricreative --	p.	7
Art. 9 -	Rilas. Licenze, concessioni per altri usi e autorizzazioni temporanee-----	p.	9
Art. 10 -	Concorso domande -----	p.	10
Art. 11 -	Autorizzazioni, licenze e concessioni demaniali -----	p.	11
Art. 12 -	Concessione d'urgenza -----	p.	12
Art. 13 -	Cauzione -----	p.	12

CAPO III

Titolo terzo: CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Art. 14 -	Garanzie assicurative-----	p.	13
Art. 15 -	Canoni -----	p.	13
Art. 16 -	Pagamento del canone -----	p.	14
Art. 17 -	Riduzione del canone -----	p.	14
Art. 18 -	Canoni ricognitori -----	p.	15

CAPO IV

Titolo quarto: ACCESSO AL CREDITO

Art. 19 -	Costituzione di ipoteca -----	p.	15
---------------------------	-------------------------------	----	----

CAPO V

Titolo quarto: CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO

Art. 20 -	Revoca ed estinzione del titolo concessorio -----	p.	15
Art. 21 -	Rinuncia alla concessione -----	p.	16
Art. 22 -	Decadenza del titolo concessione-----	p.	16
Art. 23 -	Ingiunzione di sgombero -----	p.	16
Art. 24 -	Attività di recupero indennità -----	p.	17

CAPO VI

Titolo quinto: SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO

Art. 25 - Subingresso -----	p.	19
Art. 26 - Affidamento gestione -----	p.	20

CAPO VII

Titolo sesto: VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Art. 27 - Variazione del titolo di concessione -----	p.	21
--	----	----

CAPO VIII

Titolo settimo: SPESE DI ISTRUTTORIA

Art. 28 - Diritti di istruttoria -----	p.	22
--	----	----

CAPO IX

Titolo ottavo: ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 29 - Vigilanza -----	p.	23
---------------------------	----	----

CAPO X

Titolo nono: USO DELLA SPIAGGIA

Art. 30 - Ordinanza Comunale sull'uso della spiaggia -----	p.	23
--	----	----

CAPO XI

Titolo decimo: DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Art. 31 - Stabilimenti balneari -----	p.	24
Art. 32 - Gestione -----	p.	24
Art. 33 - Disciplina dei prezzi -----	p.	25
Art. 34 - Pubblicità dei prezzi e delle ordinanze demaniali marittime -----	p.	25

CAPO XII

Titolo undicesimo: DISCIPLINA EDILIZIA

Art. 35 - Concessione attrezzature-----	p.	25
Art. 36 - Disciplina inerente la posa annuale delle attrezzature di compendio degli stabilimenti -----	p.	26
Art. 37 - Nuovi stabilimenti -----	p.	27
Art. 38 - Sicurezza e solidità dello stabilimento balneare -----	p.	27

CAPO XIII

Titolo dodicesimo: NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 39 - Sanzioni -----	p.	28
Art. 40 - Rinvii -----	p.	29

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allegato I° -----	p.	30
Allegato II° -----	p.	31
Allegato III° -----	p.	32
Allegato IV° -----	p.	33
Allegato V° -----	p.	34
Allegato VI° -----	p.	35

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Codice della Navigazione Marittima approvato con R.D. n°327 del 30.03.1942;
- Regolamento della Navigazione Marittima approvato con D.P.R. n°328 del 15.02.1952;
- D.L. 400/93 convertito in Legge n.494/1993;
- D.Lgs. n.112/1998;
- Legge Regionale n.13/1999 e s.m.s.;
- Legge Regionale n. 1/2002 e s.m.s.;
- D.C.R. n.18 – Piano Utilizzo delle aree demaniali (PUD);
- Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n. 77/1998
- Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n.116/2001
- Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n.120/2001
- Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n.127/2001
- Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n.129/2002
- Circolare Agenzia delle Entrate n.21671/2002;
- D.G.R. n. 1553/2001 – criteri per i ripascimenti stagionali;
- D.P.G.R. n°6 del 23.10.2002 e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- D.M. n.765 del 30 marzo 1994 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 e s.m.i.
- Legge Regionali n°29 del 10.07.2002 s.m.i.;
- R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616;
- Legge n°287 del 25.08.1991 e s.m.i.;
- Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Regionale approvato con Delibera .C.R. n°33 del 09.04.2002;
- Progetto Utilizzo Aree Demaniali Marittime Comunali adottato con Delibera Giunta Comunale n°142 del 18.10.2004 e successivo nulla osta regionale, rilasciato con Decreto Dirigente Regione Liguria n°2680 del 10.12.2004;
- L’Ordinanza Comunale –Balneare - Ufficio Demanio Marittimo n°4 del 01.06.2005;
- Piano Particolareggiato degli Arenili del Comune di Noli approvato con D.P.G.P. n°33 del 25.03.2003;

PREMESSO :

- che a seguito del D.lgs n.112/1998 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo della Legge 15.03.1997 n.59 “ e stata data delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” ;

CONSIDERATO:

- che ai sensi della Legge Regionale 28 aprile 1999 n.13, successivamente modificata e integrata dalla Legge Regionale n.1 del 03 gennaio 2002 la stessa Regione Liguria ha provveduto a trasferire le competenze di gestione amministrativa delle funzioni “ Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, rinascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti “;

DATO ATTO :

- che l’obiettivo del presente regolamento è quello di rendere all’utenza una migliore qualità del servizio, un’omogeneità di gestione e conservazione, valorizzazione dell’integrità fisica e patrimoniale del bene demaniale insistente sul territorio di Noli, rispettando e garantendo il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, compatibilmente con quelli tipici di chi esercita attività economiche su dette aree.

Per quanto sopra si propone la bozza del seguente regolamento:

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di autorizzazione, concessione e/o licenza di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell’articolo 105 comma 2 lettera l) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi della Legge Regionale della Liguria 28 aprile 1999, n. 13, come modificata dalla Legge Regionale della Liguria 3 gennaio 2002, n. 1 e s.m.i.

2. Nella gestione del demanio marittimo l’attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

Articolo 2 – Definizioni

1. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati nell' articolo 822 del Codice Civile approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e negli articoli 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, è individuato dal Sindaco ai sensi dell' art.107 del D.lgs n°267 del 18.08.2000, al quale saranno affidate tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di autorizzazione, licenza, concessione oltre che l'emissione di ordinanze ed eventuali provvedimenti annessi e connessi riguardanti i beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio Comunale di Noli.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo può nominare, per ciascun procedimento o tipologia di procedimento, un responsabile ai sensi della degli art. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Articolo 3 - Attribuzione all'area funzionale

1. Le funzioni di cui all'Articolo 1 vengono esercitate dall'Ufficio Demanio Marittimo, istituito in forza e con le modalità dei poteri conferiti dalle vigenti leggi e norme in materia demaniale e nel rispetto delle ordinanze balneari ad esse connesse.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvede, in particolare, all'emissione dei seguenti atti: ordinanze, licenze e/o concessioni, autorizzazioni oltre che al nulla-osta ai sensi dell'Articolo 55 del Codice della Navigazione, alle autorizzazioni all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione ai sensi dell'Articolo 45bis del Codice della Navigazione, al subingresso ai sensi dell'Articolo 46 del Codice della Navigazione, dell'Articolo 24 del relativo Regolamento di esecuzione e dell'Articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 e s.m.i..

3_ Per l'esercizio dei controlli di polizia amministrativa in materia di demanio marittimo, fatte salve le competenze delle varie forze dell'ordine ed in particolare ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la Navigazione Marittima, il predetto ufficio potrà avvalersi della collaborazione del Comando di Polizia Municipale o delle forze dell'ordine territorialmente competenti.

4_ Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo deve richiedere, nella domanda di concessione avente ad oggetto la realizzazione di opere marittime, nonché di opere a difesa della costa e degli abitati, il parere del competente ufficio Regionale non avendo il servizio tecnico comunale personale specializzato in opere marittime ai sensi dell'art.4 comma J) del Piano Utilizzo Aree Demaniali Marittime Regionale;

Articolo 4 - Ufficiale Erogante

1_ Gli atti-contratto, stipulati ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, sono ricevuti in qualità di Ufficiale rogante dal Segretario Comunale, ai sensi dell'Articolo 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale provvede anche alla custodia degli stessi, con le modalità di cui all'Articolo 100 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Articolo 5 – Stipula degli atti

1_ Nella stipula degli atti di gestione quali (contratto, concessione, licenza, convenzione ed eventuali annessi e connessi) interviene, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, ai sensi dell'Articolo 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 6 - Istituzione e tenuta dei registri per la gestione del Demanio Marittimo

1_ L'Ufficio Demanio Marittimo, nell'espletamento delle proprie funzioni, provvede all'istituzione ed alla tenuta dei seguenti registri:

a) Registro generale delle concessioni e licenze demaniali marittime.

In tale registro vanno fatte le annotazioni secondo i criteri convenzionali, indicando numero atto, numero protocollo, luogo e data stipula, durata dell'atto, soggetto e/o società titolare, attività e zona per la quale viene rilasciato.

b) Registro generale delle autorizzazioni demaniali marittime.

In tale registro vanno annotate tutte le autorizzazioni demaniali marittime rilasciate, quali ad esempio autorizzazioni temporanee, autorizzazioni al subingresso nella titolarità di concessione demaniale, modifiche interne agli stabilimenti balneari, autorizzazioni ai ripascimenti stagionali degli arenili, etc., secondo i criteri convenzionali, indicando numero atto, numero protocollo, luogo e data di rilascio, durata dell'atto, soggetto e/o società titolare, attività e zona per la quale viene rilasciato.

c) Registro delle ordinanze demaniali e ingiunzioni di sgombero.

In tale registro vanno annotate, in elenco progressivo: le ordinanze demaniali e ingiunzioni di sgombero emesse con indicazione delle generalità del soggetto destinatario dell'atto, l'ubicazione delle aree demaniali marittime interessate, data di emissione, durata della pubblicazione all'albo pretorio e data di notifica al destinatario;

CAPO II

LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Articolo 7 – Contenuti dell'atto di concessione

1_ Nell'atto di concessione devono essere indicati:

- a) l'ubicazione e l'estensione del bene oggetto della concessione;
- b) lo scopo e la durata della concessione;
- c) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
- d) le modalità di esercizio della concessione;
- e) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione;
- f) la cauzione;
- g) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
- h) le generalità e il domicilio del concessionario.
- i) le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.

2_ All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.

3_ Nelle concessioni assentite con licenza sono omesse le indicazioni che non siano strettamente necessarie.

Articolo 8 - Rilascio di concessioni demaniali marittime per nuove strutture turistico-ricreative

1_ L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Comunale adottato con Delibera Giunta Comunale n°142 del 18.10.2004 e s.m.i. approvato con nulla osta regionale, rilasciato con Decreto Dirigente Regione Liguria n°2680 del 10.12.2004, in base agli indirizzi previsti Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Regionale approvato con Delibera .C.R. n°33 del 09.04.2002 e s.m.i..

2_ Le aree ad uso libero, o che si dovessero rendere tali, per le quali il piano di cui a l comma precedente preveda la concessione e/o licenza demaniale, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica come previsto e secondo lo schema allegato agli strumenti demaniali succitati. A tal proposito il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà all'emanazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, di un bando pubblico che definisca:

- a) le aree disponibili e le tipologie di intervento assentibili;
- b) le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
- c) il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
- d) i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario, in base agli aspetti indicati nell'allegato IV ed in base a quanto stabilito dall'articolo 37 del Codice della Navigazione.

3_ Il suddetto bando dovrà essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune, e sul sito internet del Comune.

4_ Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando.

5_ Oltre a quanto previsto nel Piano Comunale di Utilizzazione degli Arenili possono essere rilasciate soltanto concessioni in ampliamento, suppletive di quelle già esistenti per aree libere che rivestano carattere di marginalità, per i necessari adeguamenti e modifiche strutturali, nonché per ottemperare ad eventuali prescrizioni dettate da leggi o regolamenti e per motivi di pubblica sicurezza e/o utilità, e nel caso di modeste modifiche di confini a seguito di misurazioni strumentali.

6_ Le domande presentate sono esaminate dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale competente che redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del Responsabile di detto ufficio.

7_ La graduatoria è pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

8_ Il responsabile del procedimento comunica, nei successivi trenta giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti del primo classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta, entro il termine assegnato, comunque non superiore a novanta giorni, della documentazione tecnica ad integrazione dell'istanza di concessione, con possibilità di ulteriore proroga dei termini nei casi di motivata necessità.

9_ Sulla base delle motivazioni del responsabile del procedimento, la domanda, completa della documentazione di cui all'allegato I, potrà essere sottoposta all'esame della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, promossa dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi indicati dall'articolo 14/ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 11 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento.

10_ La Conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda.

11_ Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

12_ Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa alla predisposizione della licenza/atto pluriennale di concessione abilitante alla occupazione dell'area demaniale marittima di che trattasi, inviandola nei casi previsti dalla l.r. 13/99 s.m.e i. alla Regione Liguria per il rilascio del Nulla Osta di competenza.

Articolo 9 – Rilascio di licenze e concessione per altri usi e autorizzazioni temporanee.

1_ Chiunque intenda occupare, per uso diverso da quello di cui al precedente Articolo 8, zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni deve presentare domanda di licenza e/o concessione utilizzando l'apposito modello, e fornendo la documentazione specificata nell'Allegato I.

2_ Chiunque intenda occupare aree demaniali marittime in via temporanea/provvisoria ma comunque per periodi di tempo determinati non superiori a giorni 120 per fini di uso pubblico e/o pubblico interesse, connessi a manifestazioni sportive, e attività di intrattenimento correlate, deve presentare domanda di autorizzazione, utilizzando l'apposito modello, e fornendo la documentazione specificata nell'Allegato I.

3_ Chiunque intenda occupare aree demaniali marittime in via temporanea/provvisoria ma comunque per periodi di tempo determinati non superiori a giorni 120 per ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere come fini di uso pubblico e/o pubblico interesse, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3) del piano Regionale di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime nonché dalle disposizioni del Piano Comunale di Utilizzazione degli Arenili, deve presentare domanda di autorizzazione, utilizzando l'apposito modello, e fornendo la documentazione specificata nell'Allegato I.

4_ Chiunque intenda estrarre e raccogliere arena o altri materiali nelle zone del demanio marittimo o del mare territoriale o nelle pertinenze demaniali marittime deve presentare domanda di licenza e/o concessione, utilizzando l'apposito modello, e fornendo la documentazione specificata nell'Allegato I.

5_ Alle istanze di cui ai commi precedenti, che esaminate secondo l'ordine di presentazione sono risultate formalmente complete si applicano le disposizioni procedurali e tempistiche di cui alla Legge n. 241/90 e s.m.i. e alla tabella B allegata al D.M. n. 765 del 30 marzo 1994 e s.m.i.

6_ Il rilascio degli atti e dei titoli abilitativi demaniali richiesti e meglio sopra richiamati, verrà effettuato secondo quanto previsto al precedente punto 5) e nel rispetto delle tempistiche valutate caso per caso dal Responsabile Ufficio Demanio Marittimo e potrà essere esteso con motivata comunicazione ai sensi di legge al richiedente, fino ad un massimo complessivo di giorni (90) novanta dal ricevimento dell'istanza formalmente completa, tale disposizione sarà applicabile dalla data di approvazione del vigente regolamento.

Articolo 10 – Concorso di domande

1_ Nel caso di domande concorrenti si applicano i criteri di preferenza indicati nell'Articolo 37 del Codice della Navigazione, secondo la priorità ivi indicata.

2_ Il più rilevante interesse pubblico, a cui assegnare preferenza, si intende sempre sussistere in presenza di richiesta di concessione per servizi pubblici secondo la individuazione fornita dall'Articolo 112 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa delibera in tal senso del Consiglio Comunale, come previsto dall'Articolo 42, lettera e), del medesimo Decreto Legislativo.

3_ Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo è tenuto entro 10 giorni dal ricevimento delle domande ad ordinare la pubblicazione per un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) e non superiore a giorni 30 (trenta) all'Albo Pretorio Comunale al fine di dare adeguata pubblicità e conoscenza, in ottemperanza alle disposizioni previste nella circolare n°120 del 24.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione Marittima e in adempimento alla Legge n°340 del 24 Novembre 2000 e s.m.i., oltre che con le forme e le modalità indicate nelle vigenti disposizioni regionali;

Articolo 11 – Autorizzazioni, Licenze e Concessioni Demaniali

1_ Sono gli atti con cui l'Amministrazione Comunale concede per un periodo di tempo determinato in ottemperanza alle disposizioni previste sia dal Codice che dal Regolamento della Navigazione Marittima, che dal Piano Utilizzo delle Arre Demaniali Marittime Regionale l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per finalità conformi ai vigenti piani :

- Progetto Utilizzo Aree Demaniali Marittime Comunali adottato con Delibera Giunta Comunale n°142 del 18.10.2004 e successivo nulla osta regionale, rilasciato con Decreto Dirigente Regione Liguria n°2680 del 10.12.2004 e s.m.i.
- Piano Particolareggiato degli Arenili del Comune di Noli approvato con D.P.G.P. n°33 del 25.03.2003 e s.m.i.

2_ In qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale concedente interviene il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

3_ Il concessionario interviene direttamente o a mezzo di idoneo procuratore.

4_ Copia dell'atto viene notificata al concessionario.

5_ L'atto di licenza e/o concessione viene registrato presso l'Ufficio del Registro competente a cura e spese a carico del concessionario, entro venti giorni dalla data di formazione del titolo. Copia dell'atto registrato dovrà essere depositata presso l'Ufficio Demanio Marittimo Comunale e registrato al Repertorio dell'Ufficio Contratti Comunale;

6_ L'atto di autorizzazione per l'occupazione di aree demaniali o la gestione di attività annesse ad aree demaniali già concesse, essendo a carattere temporaneo/provvisorio e condizionato a specifici usi connessi allo svolgimento di attività sportive, commerciali e di intrattenimento e svago legate all'uso pubblico e alla pubblica utilità, non sono soggette ad registrazione come previsto dalle vigenti normative;

7_ Il procedimento per il rilascio di autorizzazione, licenza demaniale e/o atto di concessione demaniale marittima deve concludersi in ordine alla data di presentazione e per tutte le istanze risultate formalmente complete dal Responsabile del Procedimento Ufficio Demanio Comunale secondo le disposizioni procedurali e tempistiche di cui alla Legge n. 241/90 e s.m.i. e alla tabella B allegata al D.M. n. 765 del 30 marzo 1994 e s.m.i.

8_ Il rilascio degli atti e dei titoli abilitativi demaniali richiesti e meglio sopra richiamati, verrà effettuato secondo quanto previsto al precedente punto 6) e nel rispetto delle tempistiche valutate caso per caso dal Responsabile Ufficio Demanio Marittimo e potrà essere esteso con motivata comunicazione ai sensi di legge al richiedente, fino ad un massimo complessivo di giorni (90) novanta dal ricevimento dell'istanza formalmente completa, tale disposizione sarà applicabile dalla data di approvazione del vigente regolamento.

9_ Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo è tenuto entro 10 giorni dal rilascio dei titoli abilitativi meglio descritti ai precedenti punti, ad ordinare la pubblicazione per un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) e non superiore a giorni 30 (trenta) all'Albo Pretorio Comunale al fine di dare adeguata pubblicità e conoscenza , in ottemperanza alle disposizioni previste nella circolare n°120 del 24.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione Marittima e in adempienza alla Legge n°340 del 24 Novembre 2000 e s.m.i., oltre che con le forme e le modalità indicate nelle vigenti disposizioni regionali;

Articolo 12 – Concessione d’urgenza

1_ L’anticipata occupazione e l’uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su richiesta dell’interessato, solo in caso di estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e sicurezza, riconosciute dal Responsabile Ufficio Demanio Marittimo Comunale competente, sulla base dei criteri meglio stabiliti dal Regolamento e da Codice della Navigazione Marittima e da tutti gli strumenti demaniali sott’ordinati sia Regionali che Comunali.

2_ L’immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell’atto di concessione. A tal fine il richiedente deve sottoscrivere uno specifico atto di sottomissione, ai sensi dell’Articolo 38 del Codice della Navigazione, con il quale si impegna ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

3_ L’atto di sottomissione, al pari degli atti-contratto stipulati ai sensi dell’Articolo 9 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, è ricevuto dal Segretario Comunale. Nella stipula dello stesso atto interviene, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il Responsabile cui fa Responsabile l’Ufficio Demanio Marittimo.

4_ Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino stato.

5_ La richiesta di anticipata occupazione si intende respinta se l’Amministrazione non comunica risposta positiva all’istanza entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 13 – Cauzioni

1_ Il concessionario deve garantire l’osservanza degli obblighi assunti con l’atto di licenza e/o concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all’entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell’articolo 47 lettera d) del Codice della Navigazione.

2_ La cauzione a garanzia meglio definita al precedente punto 1) dovrà essere vincolata a favore dello Stato, e per esso all’Agenzia del Demanio – (sede di Genova - Via Finocchiaro Aprile n°1 -16129 - Genova) e al Comune di Noli, oltre che depositata in copia originale presso l’Ufficio Demanio Marittimo Comunale

3_ In nessun caso l’importo della cauzione può essere inferiore almeno a due annualità del canone.

4_ La cauzione potrà essere prestata:

- In numerario (contanti) tramite depositato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – servizio Cassa Depositi e Prestiti – (Banca d’Italia).

- Mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell'ente.

- Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B., etc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

5_ L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

Articolo 14 – Garanzie Assicurative

1_ Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di licenza e/o concessione mediante adeguata polizza assicurativa le opere costruite presso una o più compagnie di assicurazione ben accette all'Amministrazione, contro i danni del fulmine e dell'incendio, per un importo non inferiore al valore dell'opera realizzata, stimato nei modi di cui al precedente art. 9.

Le polizze di assicurazione, contenenti le condizioni particolari all'uopo previste dall'Amministrazione, devono essere vincolate a favore dello Stato, e per esso all'Agenzia del Demanio – (sede di Genova - Via Finocchiaro Aprile n°1 -16129 - Genova) e del Comune di Noli ed essere depositata presso l'Ufficio Demanio Marittimo Comunale.

CAPO III

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Articolo 15 – Canoni

1_ Il canone è calcolato in conformità delle disposizioni del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494, e del relativo regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342, e dell'art. 32 del Decreto Legge n°269 del 30 Settembre 2003 come convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 24 Novembre 2003 n. 326, e le

successive modifiche, con le quale è stata disposta e successivamente rinviata, la rivalutazione dei canoni per le concessioni demaniali di tipo turistico-ricreativo;

2_ Le misure unitarie costituiscono i parametri di base per l'espletamento della eventuale licitazione privata. Le misure unitarie dei canoni sono aggiornate con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT. I criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

3_ Alla luce delle sopraccitate vigenti disposizione normative stabilite ai fini di permettere ai rispettivi Uffici Comunali competenti nel calcolo del canone demaniale dovuto prima del rilascio della concessione demaniale richiesta, di avvalersi della facoltà di adeguare le stesse tariffe, anno per anno alle disposizioni emanate e aggiornate in materia di demanio marittimo.

4_ La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura, se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna e come meglio specificato nelle normative vigenti in materia di demanio marittimo.

5_ Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di “difficile rimozione” quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella in allegato II) al presente regolamento; mentre si considerano di “facile rimozione” quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.

6_ Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri dell'allegato III) salva l'applicazione delle misure minime previste dall'articolo 3 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342 e s.m.i.

Articolo 16 – Pagamento del Canone

1_ La rata annuale del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.

2_ Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

3_ L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

4_ Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento emessa dall'Ufficio Demanio Marittimo.

Articolo 17 - Riduzione del canone.

1_ Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall'articolo 2 del Regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342 e s.m.i

Articolo 18 - Canoni ricognitori

1_ Ai sensi dell'articolo 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

CAPO IV

ACCESSO AL CREDITO

Art. 19 – Costituzione ipoteca

1_ Il concessionario può, previa autorizzazione dell'Ufficio del Demanio Marittimo del Comune, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali in concessione ai sensi dell'art. 41 del vigente Codice della Navigazione Marittima;

2_ Al fine di agevolare l'accesso al credito degli operatori del settore, in sede di rilascio dell'autorizzazione alla costituzione dell'ipoteca di cui all'art. 41 del vigente Codice della Navigazione Marittima, il concedente può autorizzare altresì la sostituzione nel godimento dell'Istituto di Credito presso il quale sarà acceso il mutuo.

3_ Quanto riportato al comma precedente è subordinato previa apposita richiesta del concessionario in tal senso (articolo 41 del Codice della Navigazione) e contestuale atto di assenso dell'Istituto di Credito interessato.

4_ La sostituzione nel godimento è da intendersi ai soli fini della concessione di occupazione, ferma restando la possibilità di affidamento a terzi della gestione secondo le vigenti normative.

CAPO V

CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO

Articolo 20 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio

1_ La concessione è revocabile in tutto o in parte, su tutto il territorio del Comune di Noli, per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico risultanti da apposito atto e/o deliberazione della Giunta o Consiglio Comunale, ed eventualmente recepite in varianti agli strumenti urbanistici e demaniali quali : (SUA) Piano degli Arenili Comunale e nel Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Comunali, oltre che per la realizzazione di manufatti/volumi ed occupazioni abusive non assentite con regolare titolo demaniale e urbanistico e non sanabili al fini della vigenti normativa urbanistica e di Piano Regolatore Comunale, con motivato provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

2_ Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.

3_ In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con il (SUA) Piano degli Arenili Comunale e nel Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Comunali, i concessionari hanno la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni escludendo quindi l'applicazione delle procedure meglio definite al precedente articolo 10.

4_ Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Demanio del Comune.

5_ In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata richiesta la rimessa in pristino, sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato dalla concessione. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti.

6_ Prima di dichiarare la revoca il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue osservazioni, di cui il responsabile deve tenere conto. Le controdeduzioni presentate dovranno inoltre essere portate a conoscenza della Giunta Comunale la quale dovrà esprimersi in merito con propria deliberazione.

Articolo 21 - Rinuncia alla concessione

1_ In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato gli eventuali affidatari, dovrà presentare comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, con specifica delle motivazioni.

Articolo 22 - Decadenza del titolo concessorio

1_ L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario:

a) per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;

b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione e/o nei regolamenti, ad esclusione di cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, o per cattivo uso;

- c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo della concessione;
- d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti o violazione delle ordinanze demaniali, sia statali che regionali che comunali.

2_ Per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, proroga al concessionario non superiore a novanta giorni, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.

3_ Prima di dichiarare la decadenza il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue osservazioni, di cui il responsabile deve tenere conto. Le osservazioni presentate dovranno inoltre essere portate a conoscenza della Giunta Comunale e controdedotte;

4_ La decadenza è disposta con motivato provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

5_ Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Articolo 23 – Ingiunzioni di sgombero

1_ Quando ricorrano le ipotesi e presupposti previste dagli articoli 54,55, 1161 e 1164 del Regolamento e del Codice della Navigazione Marittima, e salve le incombenze penali degli accertatori, il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo o suo delegato nominato responsabile del procedimento, accerta con apposito sopralluogo le violazioni commesse e ne redige dettagliato verbale, contestualmente attiva le procedure inerenti la comunicazione di avvio di procedimento a carico del soggetto interessato, come previsto dagli art. 7, 8 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

2_ Ai sensi dell'art.10 Legge 7 agosto 1990, n.241 il soggetto interessato può inoltrare presso l'ufficio competente memorie scritte e documenti, che Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo o suo delegato nominato responsabile del procedimento ha l'obbligo di mettere agli atti e valutare dopo adeguata verifica di pertinenza all'oggetto del procedimento avviato, ed eventualmente interrompere la procedura attivata ove e quando ne sussistano i presupposti.

3_ Lo stesso Responsabile Ufficio Demanio Marittimo o suo delegato nominato responsabile del procedimento, dovrà in caso di mancata presentazione di memorie scritte e documenti da parte del soggetto interessato volti ad interrompere il procedimento avviato redigere apposita ingiunzione di sgombero e messa in pristino delle opere abusivamente realizzate assegnando un termine massimo di giorni 30 (trenta), entro il quale il soggetto interessato dovrà ottemperare alle disposizioni menzionate nell'ingiunzione, tale termine avrà decorso dalla data ricevimento della stessa, che sarà recapitata mediante notifica diretta fatta a mani di personale dipendente del Comune di Noli con incarico di messo notificatore o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.

4_ Decorso infruttuosamente tale termine il Comune provvede d'ufficio alla rimessa in pristino e/o demolizione delle opere abusivamente realizzate, con spese a carico del contravventore, sia con l'ausilio del personale e i mezzi a propria disposizione, sia procedendo mediante convenzione e/o regolare gara di appalto l'incarico a ditte private all'uopo abilitate, congruentemente alla tipologia e all'entità degli interventi, oltre che nel rispetto dei criteri di economicità previsti dalle vigenti normative. Lo sgombero deve avvenire entro un termine di 30 giorni dalla data di scadenza dell'ingiunzione di sgombero, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 marzo 1994, n. 765 e s.m.i, che si intende, relativamente ai procedimenti di competenza, adottato ai sensi dell'Articolo 2, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i..

5_ Tutti gli atti e le comunicazioni relative al procedimento avviato a carico del soggetto interessato dovranno essere trasmessi per conoscenza ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001, agli Uffici Marittimi competenti sul territorio, al Sindaco di Noli, Segretario Comunale, Comando Polizia Municipale, Ufficio Tecnico Urbanistica, e alla Procura della Repubblica nei casi di avanzamento delle procedure con rilevanza penale, oltre agli Enti erogatori di servizi di acqua, luce e gas quando ritenuto necessario.

6_ Copia della sopraccitata documentazione dovrà essere altresì trasmessa al Segretario Comunale che ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 e s.m.i., procederà a redigere e pubblicare mensilmente, mediante affissione nell'Albo Pretorio Comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere abusivamente realizzate, oggetto dei rapporti degli Agenti di Polizia Giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione, demolizione e trasmette i dati anzidetti all'Autorità Giudiziaria competente, al Presidente della Giunta Regionale e, tramite l'Ufficio Territoriale del Governo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

7_ Nelle ipotesi in cui l'abuso riscontrato sia interno all'area in concessione, si deve procedere sempre preventivamente alla notifica dell'atto accertativo al concessionario, verificando se la fattispecie possa eventualmente trovare soluzione con il rilascio di una concessione in sanatoria, senza aggravii giurisdizionali, ove le opere realizzate siano compatibili con gli atti di gestione del demanio marittimo, e salve le incombenze penali degli accertatori.

8_ Lo svolgimento delle attività, previste dai succitati articoli, deve essere compatibile con i principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, il D.M. n.765 del 30 marzo 1994 e il D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001, oltre che congruente con le disposizioni e le competenze previste dalla Legge Regionale Legge Regionale n.13/1999 e Legge Regionale n. 1/2002 e s.m.s.;

Articolo 24 – Attività di recupero indennità

1_ In relazione alle ipotesi di abusiva occupazione del demanio marittimo, ovvero in quelle di innovazioni abusive all'interno di un'area in concessione, accertate con apposito verbale di sopralluogo, il responsabile del servizio e/o procedimento avvia la determinazione dell' indennità prevista per l'abusiva occupazione secondo quanto meglio definito dall'Articolo 8 della Legge 4 dicembre 1993, n. 494. e s.m.i. la determinazione così effettuata deve essere inviata, per la riscossione, al competente Organo locale del Ministero delle Finanze.

2_ Con decorrenza annuale deve essere aggiornata la situazione di fatto, anche con l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi, e con successive comunicazioni al competente Organo locale del Ministero delle Finanze.

3_ La mancata corresponsione delle indennità costituisce motivo per il mancato rilascio o rinnovo, ovvero per la decadenza del titolo concessorio.

4_ La determinazione delle indennità deve essere verificata ed aggiornata dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo a decorrere dal 1° gennaio 2002 tenendo conto delle successive integrazioni e modificazioni introdotte alle vigenti normative in materia demaniale anno per anno emanate e approvate.

CAPO VI

SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO

Articolo 25 – Subingresso

1_ Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.46 del Codice della Navigazione Marittima all'Autorità concedente presentando domanda sull'apposito modulo, corredata dalla documentazione necessaria.

2_ In caso di vendita od esecuzione forzata l'acquirente, o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente salvo quanto diversamente disposto al precedente articolo 13.

3_ In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione ne dispone la revoca con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

4_ Nei casi di cui ai precedenti commi l'istruttoria è limitata all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo.

5_ La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune congiuntamente dal concessionario e dal subentrante con le modalità e le informazioni previste dall'Allegato I e nel rispetto delle vigenti normative in materia demaniale.

6_ Entro 30 giorni l'Ufficio Demanio Marittimo provvederà a comunicare ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale documentazione di cui le domande risultino carenti ai fini del completamento dell'istruttoria.

7_ Il procedimento per il rilascio di autorizzazione al subingresso deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 26 - Affidamento in gestione

1_ Il concessionario, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 45/bis del Codice della Navigazione Marittima del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione.

2_ Con le stesse modalità di cui al comma 1, il concessionario può affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

3_ Il Concessionario congiuntamente ai terzi deve presentare domanda all'Ufficio Protocollo del Comune sul modulo predisposto dalla stessa Amministrazione con le modalità e indicazioni riportate nell'apposito (Allegato I) e nel rispetto delle vigenti normative in materia demaniale marittime.

4_ L'Ufficio Demanio Marittimo comunicherà entro 30 giorni ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e le eventuali integrazioni da presentare alla documentazione della domanda già inoltrata.

5_ Al termine della fase istruttoria il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti, e risultino sussistenti i presupposti di legge.

6_ Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi dell'attività oggetto di concessione deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

CAPO VII

VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Articolo 27 - Variazioni al contenuto della concessione

1_ Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione Comunale su apposito modulo producendo la documentazione indicata nell'Allegato I e nel rispetto delle vigenti normative approvate in materia demaniale.

2_ La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune.

3_ L'Ufficio Demanio Marittimo entro 30 giorni, verificata la ricevibilità della domanda, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.

4_ L'esame delle domande risultate complete si svolge secondo l'ordine di presentazione.

5_ Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo o suo nominato responsabile del procedimento, cura l'istruttoria ed acquisisce i pareri necessari, redige una relazione con le risultanze dell'istruttoria.

6_ Alla conclusione dell'istruttoria, le variazioni nell'estensione della zona concessa nelle opere o nelle modalità di esercizio saranno assentite dal Responsabile dell'Ufficio Demanio marittimo mediante atto o licenza suppletiva. Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale la variazione può essere concessa con il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 del Regolamento della Navigazione Marittima.

7_ Il procedimento per il rilascio di autorizzazione, licenza e/o concessione demaniale alla variazione del contenuto della concessione deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

8_ Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo può altresì indire una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento. La Conferenza di servizi può disporre per una sola volta adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

9_ Nel caso che le variazioni autorizzate dalla Conferenza di Servizi, apportino una variazione sostanziale al complesso della concessione o vi sia modifica all'estensione della concessione, il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà entro trenta (30)giorni dalla conclusione della conferenza stessa alla predisposizione della licenza/atto pluriennale di concessione abilitante alla occupazione dell'area demaniale marittima di che trattasi o alla variazione sostanziale, inviandola nei casi previsti dalla Legge Regionale n. 13/99 s.m.e i. alla Regione Liguria Ufficio Pianificazione Territoriale Demanio Marittimo per il rilascio del nulla-osta di propria competenza.

10_ Fermo restando il rispetto della vigente normativa urbanistica ed edilizia, non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione, da presentare da parte del concessionario all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune, la collocazione:

a) nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, di impianti e strutture di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti, con particolare riguardo ai disabili, oltre che giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo e rispondenti ad eventuali prescrizioni di carattere tipologico-ambientale e in aderenza alla normativa vigente in materia di sicurezza e già integrati nelle norme tecniche di attuazione del Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime e nello (SUA) Piano Particolareggiato degli Arenili del Comune di Noli.

b) nell'ambito delle zone del mare territoriale comprese nella concessione di impianti, manufatti temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo antistante, con esclusione di tutti i casi già inseriti nel Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Comunali e Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Regionale in vigore, oltre già normati nelle ordinanze balneari della Capitaneria di Porto di Savona e del Responsabile Ufficio Demanio Marittimo Comunale attualmente vigenti.

CAPO VIII

SPESE DI ISTRUTTORIA

Articolo 28 – Diritti di istruttoria

1_ Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

2_ Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono determinate, con atto della Giunta Comunale, come da schema incluso nel presente regolamento (Allegato VII).

3_ Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento dell'importo corrispondente.

4_ L'ammontare dei diritti suddetti è rivalutato annualmente sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

CAPO IX

ATTIVITA' DI VIGILANZA

Articolo 29 – Vigilanza

1_ Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione ed esercitate dalle Capitanerie di Porto / Guardia Costiera territorialmente competenti e previste dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono anche esercitate dal comune territorialmente competente.

Il Comune può effettuare sopralluoghi e controlli, mediante il personale dell'Ufficio Demanio Marittimo, Ufficio Tecnico Urbanistica e con l'ausilio del locale Comando di Polizia Municipale e/o Comando Carabinieri di Noli.

CAPO X

USO DELLA SPIAGGIA

Articolo 30 – Ordinanza comunale sull'uso della spiaggia

1_ L'ordinanza comunale sull'uso della spiaggia disciplina gli aspetti connessi alle attività che si svolgono sulla spiaggia non compresi nel presente Regolamento.

2_ L'Ordinanza sull'uso della spiaggia, in linea di massima, definisce :

- a) i casi in cui è vietata la balneazione;
- b) l'orario di funzionamento delle attività;
- c) le prescrizioni sulle attività connesse alla balneazione.
- d) il periodo di inizio e fine della stagione balneare;
- e) le prescrizioni sull'uso della spiaggia;
- f) la disciplina delle aree in concessione per strutture balneari e arenili;
- g) la disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti in materia di commercio e le annesse ordinanze Sindacali;

- h) la data entro la quale è obbligatorio lo smontaggio totale delle strutture balneari;
- i) la dotazione minima di cui devono essere fornite le strutture balneari per svolgere il servizio di elioterapia e cure salsoiodiche durante il periodo invernale.

CAPO XI

DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Articolo 31 - Stabilimenti balneari.

1_ Ai fini del presente regolamento sono stabilimenti balneari gli impianti di balneazione che operano a fine di lucro, con strutture poste sulla riva del mare, attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce .

2_ Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche, salsoiodiche e termali, le attività sportive e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni, e nel rispetto di quanto previsto nel Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Comunali congruentemente con gli indirizzi forniti dal Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Regionale e conformemente alla normativa urbanistica meglio definita nello (SUA) Piano Particolareggiato degli Arenili Comunale.

3_ Nelle more dell'approvazione degli strumenti meglio citati al precedente comma 2, il rilascio di autorizzazioni demaniali marittime per l'installazione di strutture di somministrazione di alimenti e bevande è regolamentato con nulla-osta Comunale previsto ai sensi dell'art. 4 comma k) del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Regionale, e subordinato alle ordinanze Sindacali e dell'Ufficio Commercio Comunale secondo le tipologie e le caratteristiche meglio definite dalla Legge n. 287 del 25.08.1991 e ammesso nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) divieto di aumento della superficie coperta esistente;
- b) rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge 104/92 e successive integrazioni e modificazioni introdotte con il D.P.R. n.380 del 06.06.2001 e s.m.i.;
- c) la superficie adibita a chiosco – bar non può essere superiore al 10% della superficie coperta complessiva dello stabilimento, e comunque non superiore a quanto previsto nelle tavole e dalla normativa tecnica dello (SUA) Piano Particolareggiato degli Arenili di Noli e delle s.m.i..

Art. 32 - Gestione

1_ Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre alla concessione dell'area demaniale, deve essere in possesso di idonea autorizzazione sanitaria ai sensi Legge n.833 del 23.12.1978, L.R. n:23 del 29.06.1981 e legge modifica del T.U.L.P.S. n. 16/86 e Legge 25.08.1991 n.287, oltre che ad dover effettuare apposita denuncia di inizio attività per l'esercizio dello stabilimento ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 ed ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2_ Lo stabilimento balneare deve possedere i requisiti minimi previsti nella normativa statale e regionale in materia di turismo.

3_ La denuncia è presentata all'Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività.

4_ Rispettare i periodi di apertura previsti dall'Ordinanze Balneari sia Comunale che, della Capitaneria di Porto di Savona, nelle quali è previsto l'obbligo di tenere aperto strutture balneari con relativi annessi e connesse nel periodo estivo (01 Giugno sino al 15 Settembre), mentre resta a discrezione del titolare della concessione chiedere di proseguire l'attività nel periodo invernale (16 Settembre sino al 31 Maggio).

5_ Le strutture balneari meglio definite al precedente punto 4) nelle quali risultano contemplate attività secondarie di somministrazioni alimenti o altre tipologie dovranno attenersi agli orari di apertura e chiusura meglio definite anno per anno con dal Sindaco e conformemente alle disposizioni previste dall'Ufficio Commercio Comunale, oltre a quanto già normato nelle vigenti ordinanze balneari.

Articolo 33 - Disciplina dei prezzi

1_ I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano alla Regione e agli Uffici Comunali competenti i prezzi dei servizi, nonché le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture.

2_ Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.

Articolo 34 - Pubblicità dei prezzi e delle ordinanze demaniali marittime

1_ È fatto obbligo di esporre, in modo perfettamente visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione.

2_ E' fatto altresì obbligo di esporre, in modo perfettamente visibile al pubblico, nelle zone di ricevimento, le ordinanze demaniali che disciplinano l'uso della spiaggia.

CAPO XII

DISCIPLINA EDILIZIA

Articolo 35 - Concessione delle attrezzature e dei manufatti

1_ Le attrezzature, strutture, manufatti e volumi connesse all' esercizio di stabilimento balneare, chioschi-bar e annessi e connessi sono disciplinate dal presente Regolamento, per gli aspetti urbanistico-edilizi sono soggette a Permesso a Costruire o Denuncia Inizio Attività ai sensi del D.P.R n. 380 del 06.06.2001 e L.R n.29/2002 e s.m.i. e alla conformità e al rispetto degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

2_ Il titoli edilizio-urbanistici abilitativi degli impianti, attrezzature, strutture, manufatti e volumi connessi agli esercizi di stabilimento balneare, chioschi-bar e annessi e connessi sono altresì rilasciati, trattandosi di attività produttive mediante "autorizzazione unica" rilasciata ai sensi della Legge Regionale n°36/1997 n°9/1999 e s.m.i., a seguito di appropriate "conferenze dei servizi" che nel caso specifico del Comune di Noli è rilasciata dallo (SUAP) Sportello Unico delle Attività Produttive delegato presso la Comunità Montana Pollupice di Finale Ligure - Piazza Ai cardì n° 5, in conformità agli strumenti urbanistici comunali vigenti;

2_ Data la natura leggera e smontabile nello specifico caso delle attrezzature destinate a sopperire ad esigenze contingenti disciplinate dal presente Regolamento per tali è considerata la possibilità di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale, le stesse non sono soggette agli oneri di urbanizzazione edilizia previsti e di cui alla Legge Regionale n°25/1993 e s.m.i. e aggiornati annualmente con apposita Delibera di Giunta Comunale;

3_ Il Permesso a Costruire e/o Autorizzazione Unica necessari per il ristrutturazione e costruzione delle strutture o manufatti connessi all'esercizio, richiesto e concessi, entro il termine fruibile prima della scadenza imposta dalla normativa vigente in materia, può essere soggetto a revoca da parte dell'Amministrazione Comunale per ragioni di pubblica utilità o per il mancato rinnovo della concessione demaniale marittima.

Gli interventi assentiti con i succitati titoli abilitativi e rientranti nelle tipologie riconosciute come opere di "difficile rimozione" e comunque diversi da quelli definiti al precedente punto 2), sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione edilizia previsti e di cui alla Legge Regionale n°25/1993 e s.m.i. e aggiornati annualmente con apposita Delibera di Giunta Comunale;

4_ La concessione demaniale dovrà essere sempre congruente con il titolo edilizio rilasciato/posseduto e dovrà riportare in maniera completa dettagliata la consistenza e l'entità delle attrezzature, strutture, manufatti e volumi oltre che essere disciplinate eventuali attrezzature e strutture soggette a modificabilità e smontaggio stagionale.

Articolo 36 - Disciplina inerente la posa annuale delle attrezzature di compendio agli stabilimenti

1_ All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno dell'anno in corso, il titolare della concessione demaniale marittima dovrà comunicare al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune di Noli l'installazione delle attrezzature corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, redatto nelle forme previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 443 del 28 dicembre 2000, nella quale venga dichiarato il possesso della concessione demaniale e che l'installazione delle attrezzature mobili ed accessori dello stabilimento balneare per l'anno in corso avverrà senza alcuna variazione rispetto agli elaborati di progetto allegati alla concessione edilizia.

2_ Nel caso in cui l'esercente l'attività realizzi innovazioni alle strutture di servizio allo stabilimento balneare o similari, deve preventivamente richiedere apposito titolo edilizio abilitativo agli uffici territorialmente competenti (Sportello Unico Attività Produttive delegato presso Comunità Montana Pollupice, Ufficio Tecnico Sezione Urbanistica del Comune) conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative in vigore;

3_ La ritardata o mancata comunicazione, fatto salvo quanto indicato negli art. 44 e 45 del Codice della Navigazione, nonché quanto previsto dal D.P.R.n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i., entro i termini previsti da comma 1 comporta l'accertamento delle violazioni commesse e l'irrogazione della sanzione prevista dalle vigenti normative in materia edilizia, oltre che l'emissione di conseguenti atti destinati alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi prima della realizzazione delle opere e dei manufatti.

Articolo 37 - Nuovi stabilimenti

1_ La realizzazione di nuovi stabilimenti balneari e opere e strutture di difficile rimozione annesse e connesse per gli aspetti urbanistico-edilizi, trattandosi di attività produttive sono soggette ad "autorizzazione unica" rilasciata ai sensi della Legge Regionale n°36/1997 n°9/1999 e s.m.i., a seguito di appropriate "conferenze dei servizi" che nel caso specifico del Comune di Noli vengono rilasciate dallo (SUAP) Sportello Unico delle Attività Produttive delegato presso la Comunità Montana Pollupice di Finale Ligure - Piazza Ai cardì n° 5, in conformità agli strumenti urbanistici comunali vigenti;

2_ Per modifiche e rifacimento non sostanziale, e o varianti in corso d'opera di stabilimenti balneari e opere e strutture di difficile rimozione annesse e connesse, se conformi allo (SUA) Piano Particolareggiato degli Arenili di Noli e al Vigente Piano Regolatore Comunale è ammesso l'ausilio del Permesso a Costruire o Denuncia Inizio Attività ai sensi del D.P.R n. 380 del 06.06.2001 e L.R n. 29/2002 e s.m.i., come meglio indicato dalle vigenti normative.

Articolo 38 – Sicurezza, solidità e accessibilità dello stabilimento balneare

1_ L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare è subordinata, ai sensi dell'art. 155 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e s.m.i , all'accertamento delle condizioni di solidità e sicurezza dello stesso, da farsi a spese e cura dell'interessato mediante mandato a professionista abilitato del settore, o da persona tecnica qualificata in materia incaricata dall'Autorità Comunale, in conformità all'art. 19 D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 e s.m.i;

2_ Oltre al certificato richiesto al punto precedente del presente articolo resta inteso e necessario il normale certificato di accertamento delle buone condizioni igieniche, che verrà rilasciato dall'autorità sanitaria territorialmente competente.

3_ All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno dell'anno in corso, il titolare della concessione demaniale ove sono installate le strutture e i manufatti dovrà fornire copia all'Ufficio Tecnico Urbanistica e all'Ufficio Demanio Marittimo delle sopraccitate attestazioni di igiene e sicurezza atte a garantire l'agibilità delle strutture possedute aggiornate con l'eventuali modifiche e variazioni avvenute alla struttura in concessione.

4_ Oltre alle succitate disposizioni, l'esercizio delle attività degli stabilimenti balneari e attività annesse e connessa resta subordinato all'adeguamento e alla realizzazione delle previste strutture, dotazioni e attrezzature necessarie alla visitabilità degli impianti delle persona disabili, alla loro regolare fruizione come disposto dalla legge 104/92 e s.m.i.;

CAPO XIII

NORMA FINALE

Articolo 39 - Sanzioni

1_ La violazione alle disposizioni sia demaniali che edilizie di cui all'art. 35, 36, 37 e 38, comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria da Euro 258,23 a Euro 1032,91.

2_ Per le altre violazioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni disciplinate dalle relative disposizioni di Legge.

3_ In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima previsti dal Codice della Navigazione Marittima;

4_ Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione siano state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Articolo 40 - Rinvii

1_ Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e dalle vigenti leggi e regolamenti Regionali oltre che dagli strumenti demaniali comunali in vigore;

2_ Il presente Regolamento potrà essere modificato e aggiornato alle eventuali nuove disposizioni legislative con deliberazione del Consiglio Comunale in relazione a alle esigenze e necessità che emergeranno dalla sperimentazione del servizio di cui trattasi.

Allegato I

Elementi comuni a tutte le domande:

Le domande di concessione e di autorizzazione, che dovranno essere in bollo, oltre alle generalità complete del richiedente e, in caso di rinnovo, gli estremi della precedente concessione, devono tassativamente indicare il codice fiscale del richiedente (o partita IVA in caso di società); inoltre alle stesse domande vanno allegati:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificato della Camera di Commercio, in caso di società, con in calce la dicitura circa l'insussistenza di procedure concorsuali e di motivi ostativi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nonché indicazione della specifica attività d'impresa;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, del legale rappresentante, attestante l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della <non menzione> o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'Articolo 444 del Codice di Procedura Penale ovvero l'elencazione di tali sentenze;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dal paese di provenienza;
- autorizzazione doganale, prevista dall'Articolo 19 del Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

Domande di nuove concessioni

Istanza diretta al comune competente su modello comunale e/o ministeriale D1i, previsto dal S.I.D. (Sistema Informativo Demaniale), con i seguenti allegati in cinque copie:

- relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;
- cartografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico, ove sia disponibile;
- inoltre in formato vettoriale (.dwg) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della Gauss Boaga A tale fine può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, Pregeo per realizzare i tipi di mappali. --
- in questo caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale;
- planimetria della zona scala 1:2000;
- elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;
- documentazione fotografica dello stato di fatto;
- rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a stabilire lo stato di fatto;
- piano economico finanziario di investimento e di ammortamento dal quale si evincano le potenzialità di sviluppo economico/turistico ed occupazionale in relazione all'utilizzo dell'area, indicando in particolare la previsione di impiego di disoccupati residenti nel comune di Noli ;
- computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi;
- indicazione della durata e dello scopo della concessione, secondo le fattispecie previste dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, degli standard minimi che si intendono assicurare e della tipologia di insediamento.

Domande di subingresso

- istanza al comune congiunta del concessionario e del subentrante;
- certificazione o autocertificazione antimafia;
- gli altri documenti necessari saranno richiesti dal Comune.

Domande di affidamento

- istanza al Comune congiunta del concessionario e dell'affidatario;
- certificazione o autocertificazione antimafia;
- iscrizione alla Camera di commercio (solo per attività di tipo commerciale);
- copia del contratto intercorrente fra le parti o del preliminare;
- gli altri documenti necessari saranno richiesti dal Comune.

Domande relative a variazioni del contenuto della concessione

- 6 copie della stessa documentazione prevista per le domande di nuove concessioni;
- gli altri documenti necessari saranno richiesti dal Comune.

Allegato II

A – Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto.
B – Costruzione in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato.
C – Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.
D – Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate.
E – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.
F – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.
G – Opere, impianti e manufatti totalmente interrati o immersi.

Allegato III

Fattispecie considerata	Superficie convenzionale o virtuale da considerare ai fini del calcolo
Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul demanio marittimo	Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo o cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da un lato e dall'altro
Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul fondo del mare	Quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicolo, gusci, conchigliamenti, ecc.)
Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul demanio marittimo	Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o appoggiato, avente lunghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metro 0.50 da ogni lato
Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul fondo del mare	Quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, ecc.)
Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei	Quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da ogni lato
Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione	Quella definita dalla superficie del cerchio avente raggio quello del cerchio che circoscrive il poligono di base del palo, maggiorato di metri 0.50
Gavitelli singoli	Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o della catena utilizzati per l'ormeggio
Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazioni	La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella della proiezione a terra più un metro di rispetto per ogni lato

Allegato IV

- a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;
- b) compatibilità di dettaglio relativamente a:
- elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
 - accessibilità ai parcheggi;
 - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - dinamica evolutiva del paraggio;
- c) valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
- d) piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);
- e) garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
- f) soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente;
- g) gestione diretta della concessione demaniale, da parte del soggetto di cui al punto d).

Allegato VI

FORMULARIO PER LE VERIFICHE PRELIMINARI SULLE DOMANDE DI CONCESSIONE

Verifiche preliminari sulla domanda di concessione del Sig. presentata in data per una concessione demaniale per di mq. sita in

Quali sono i fogli e le particelle interessate dalla domanda di concessione?

La zona o lo specchio acque richiesti hanno formato oggetto di precedenti richieste di concessione? Quali? Perché sono state respinte?

Esistono controversie con terze persone per diritti vantati sulla detta zona o specchio acqueo?

La zona richiesta piana o inclinata? È elevata sul mare? Di quanto?

Qual è l'avviso, in conclusione, in ordine alla concessione, alla sua durata ed alla misura del canone. Nel caso di parere favorevole alla concessione, vi sono osservazioni da fare in ordine alle opere che il richiedente si propone di erigere sulla zona richiesta?

L'area richiesta in concessione è compresa nelle zone per le quali occorre chiedere il parere delle Autorità Militari, della Sovrintendenza o di altre Amministrazioni interessate?

Vi sono nelle immediate vicinanze altre concessioni demaniali marittime? Di quale natura o scopo?

Allegato VII

TABELLA DIRITTI DI ISTRUTTORIA

N.	Atto o documento	Importo €
1	Concessione demaniale marittima pluriennale (art. 36 Codice della Navigazione) rilasciata per atto pubblico (durata superiore ai 6 anni)	600,00
2	Concessione demaniale marittima pluriennale (art. 36 Codice della Navigazione) rilasciata per licenza (durata da 1 (uno) a 6 (sei) anni)	150,00
3	Concessione demaniale marittima stagionale (art. 36 Codice della Navigazione) rilasciata per licenza (durata stagionale o inferiore ad anni 1(uno))	75,00
4	Concessione demaniale marittima (art. 36 Codice della Navigazione) rilasciata per licenza a scopo non di lucro (durata da 1 (uno) a 6 (sei) anni)	75,00
5	Aggiornamento annuale del canone per qualsiasi concessione demaniale marittima (art. 36 Codice della Navigazione)	25,00
6	Licenza di subingresso (art. 46 Codice della Navigazione) per c.d.m. esistente a scopo di lucro	100,00
7	Licenza di subingresso (art. 46 Codice della Navigazione) per c.d.m. esistente a scopo non di lucro	50,00
8	Concessione demaniale marittima suppletiva e/o autorizzazione (art. 24 Regolamento per la Navigazione) rilasciata ad integrazione della c.d.m. esistente ed a scopo di lucro	100,00
9	Autorizzazione per l'Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (art. 45 bis Codice della Navigazione)	100,00
10	Autorizzazioni temporanee di durata non superiore a 120 giorni per l'occupazione di suolo demaniale per manifestazioni, spettacoli, e attività connesse all'uso pubblico e occupazioni provvisorie su motivata e specifica richiesta.	50,00
11	Autorizzazioni per opere di ripascimento arenile	50,00
12	Rilascio copia del Regolamento di Gestione del demanio marittimo	20,00
13	Riproduzione di planimetrie e copie concessioni demaniali archiviate	10,00
14	Le concessioni d.m. per usi turistici ricreativi, rilasciabili a norma di legge per anni 6 che, per motivi diversi dalla volontà del richiedente, dovessero essere rilasciate un periodo inferiore, corrisponderanno un importo ridotto rispetto al punto n. 2 calcolato proporzionalmente al periodo di utilizzo	Importo Proporzionale alla durata

La riscossione dei succitati diritti di segreteria dovrà essere effettuata attraverso bonifico bancario e/o con versamento su C/C postale del Comune di Noli N° 11983178 - Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Novara – Agenzia di Noli;